

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144
Bellinzona, 2 febbraio

6/2018

Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; modifica

(dell' 11 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 25 ottobre 2017 n. 7449 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è così modificata:

7. del Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 15c (nuovo) ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

- a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1^{bis} CC) ed a sorvegliare il rapporto di affiliazione fino all'adozione;
- b) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione di cui all'art. 268d CC.

²Ogni decisione del Dipartimento della sanità e della socialità nelle materie di cui al cpv. 1 può essere impugnata mediante ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

8. del Consiglio di Stato
a) in generale

Art. 16

Competenza

Art. 38 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

- a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1^{bis} CC);
- b) a seguire il rapporto di affiliazione fino all'adozione e vigilare sullo stesso;
- c) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione di cui all'art. 268d CC.

²Il Dipartimento delle istituzioni è competente per pronunciare l'adozione (art. 268 CC) e per pronunciarsi sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione giusta l'art. 265d cpv. 2 CC.

Ricorsi

Art. 38a (nuovo) ¹Contro le decisioni del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

²Contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni sul diniego dell'adozione e sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione giusta l'art. 265d cpv. 2 CC è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

Art. 38b

Abrogato

Art. 38c

Abrogato

Art. 38d

Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 11 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 31 gennaio 2018 n. 12)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Legge**sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015; modifica**

(del 12 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato,

decreta:**I.**

La legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 è modificata come segue:

**II. Adozione del
figliastro**

Art. 6 Il diritto all'indennità è escluso in caso di adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 31 gennaio 2018 n. 13)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto legislativo**concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 5'400'000.– quale contributo forfettario alla gestione ordinaria, vincolato alla corretta manutenzione degli impianti di risalita ai sensi dell'ordinanza federale sugli impianti a fune, di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e Nara per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21**

(del 12 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 27 giugno 2017 n. 7337 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito complessivo di fr. 5'400'000.– quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Airolo, Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21.

Art. 2 Il credito, di cui all'art. 1, è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio dell'amministrazione e del controlling.

Art. 3 I crediti per il quadriennio oggetto del presente decreto, sono ripartiti tra i diversi impianti di risalita nella maniera seguente:

Airolo: 3'200'000.–;
Bosco Gurin: 720'000.–;
Campo Blenio: 320'000.–;
Carì: 480'000.–;
Nara: 680'000.–.

²Possono beneficiare dei sussidi i proprietari e i gestori degli impianti di cui al cpv. 1. I beneficiari assoggettati alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) sono tenuti a dotarsi di un unico consulente indipendente ai sensi degli art. 60 cpv. 3 e 60a del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP).

³Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione e l'attribuzione dei sussidi, tenendo conto delle prescrizioni in materia di manutenzione previste dall'ordinanza federale sugli impianti a fune.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Esso decade con l'esaurimento del credito o al più tardi entro il 30 giugno 2021.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 31 gennaio 2018 n. 14)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 13'000'000.– per misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019 del 16 dicembre 2015; modifica

(del 12 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il rapporto 28 novembre 2017 n. 7337R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

Il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 13'000'000.– per misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019 del 16 dicembre 2015 è modificato come segue:

Art. 2 lett. c) (nuova)

c) manutenzione di impianti di risalita invernali minori per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21 (Nuove Sciovie Sci Club Cardada Sagl, Impianti Sciistici Alpe di Neggia, Sci Club Lavizzara/Mogno, Sport Club Pizzo Castello/Piano di Peccia, Sciovia Luina SA, Sci Club Prato Leventina, Bedrina Sport SA Dalpe, Impianti Cioss Prato, Sci Club Monte Lema/Sciovia Bedea-Novaggio).

Art. 3 cpv. 1 e cpv. 2^{bis} (nuovo)

¹I progetti di cui all'art. 2 lett. a) e lett. c) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo.

^{2bis}Il Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo un contributo massimamente complessivo di fr. 274'000.– per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett. c).

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 31 gennaio 2018 n. 15)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza; modifica e proroga

(del 30 gennaio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza entrato in vigore il 1° aprile 2010 (FU 24/2010 del 26 marzo 2010), prorogato il 30 gennaio 2013 (BU 5/2013 del 1° febbraio 2013) e l'11 marzo 2015 (BU 11/2015 del 13 marzo 2015);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 settembre/15 dicembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato la modifica e la proroga del contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 di venerdì 22 dicembre 2017 del contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza è modificato e prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2020.

Bellinzona, 30 gennaio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologi. È inoltre applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegate.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salario orario minimo di base: fr. 18.00

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza;
- 3.60% per 9 giorni festivi.

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

La validità del contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2020).

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti); modifica e proroga

(del 30 gennaio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti), entrato in vigore il 1° aprile 2013 (BU 1/2013 del 18 gennaio 2013), prorogato il 9 aprile 2014 (BU 19/2014 dell'11 aprile 2014) e il 26 aprile 2017 (BU 21/2017 del 28 aprile 2017);

considerato che:

- i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;
- il Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio (CCL) sottoscritto dalle parti contraenti il 12 luglio 2017, prevede i seguenti salari minimi per il 1° anno dall'entrata in vigore: personale non qualificato fr. 18.45, assistente di vendita fr. 19.60 e impiegato/a di vendita fr. 20.80;
- il CCL entrerà in vigore solo dopo l'ottenimento dell'obbligatorietà generale;
- la procedura per il conferimento dell'obbligatorietà generale è attualmente in corso;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 96/2017 di venerdì 1° dicembre 2017 del Contratto normale di lavoro (CNL) per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti);

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni; considerate la rappresentatività del campione esaminato e l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 360a CO per la proroga del CNL con salari minimi vincolanti; richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 settembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti);

decreta:

Il contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) è modificato e prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2018.

Bellinzona, 30 gennaio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti)

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile al personale di vendita di tutti i negozi (intesi come punti vendita dotati di una gestione autonoma del personale) con meno di 10 dipendenti.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base:

Personale non qualificato	fr. 18.45
Venditore/trice /Assistente di vendita (tirocinio 2 anni)	fr. 19.60
Impiegato/a di vendita (tirocinio 3 anni)	fr. 20.80

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3,6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 4 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 dipendenti). Il contratto scade il 31 dicembre 2018.

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie; modifica e proroga

(del 30 gennaio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (BU 54/2014 del 14 novembre 2014 e BU 3/2015 del 23 gennaio 2015);

visti i nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2018;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 settembre/15 dicembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato la modifica e la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie sulla base del nuovo art. 360 a cpv. 3 CO;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 di venerdì 22 dicembre 2017 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è modificato e prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2020.

Bellinzona, 30 gennaio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle fiduciarie.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salario orario minimo di base:

Impiegato generico	fr. 19.85
Impiegato operativo	fr. 21.45
Impiegato responsabile	fr. 24.40

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.60% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

La validità del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2020).